



A D C

**Associazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili
Sindacato Nazionale Unitario**

Roma, 5 marzo 2021

Spettabile
Ministero Economia e Finanze
Dipartimento del Tesoro
Direzione V/Regolamentazione e
Vigilanza del sistema finanziario
Direzione VI/Interventi finanziari
nell'economia

Inoltrata via e.mail:

dt.segreteria.direzione5@mef.gov.it
dt.segreteria.direzione6@mef.gov.it

Oggetto: richiesta di proroga della scadenza per comunicare il titolare effettivo

Con la IV direttiva antiriciclaggio (2015/849/UE), sono stati introdotti e modificati i criteri per la determinazione della titolarità effettiva di clienti diversi dalle persone fisiche puntando sull'auto responsabilità e trasparenza. La IV direttiva ha obbligato a individuare il proprio titolare effettivo, oltre ad aggiornare le proprie informazioni che andranno ad alimentare un registro centrale. Gli Stati UE hanno il compito di creare un registro unico esterno alle società.

Per quanto riguarda l'Italia, i suddetti obblighi sono stati introdotti dal D.Lgs. 90/2017, di recepimento della IV direttiva, e successivamente integrati dal D.lgs. 125/2019, che ha attuato la V direttiva (2018/843/UE) e ha nuovamente modificato il D.lgs. 231/2007, con effetto dalla data del 10 novembre 2019.

L'articolo 21 del D.lgs. 231/2007, nella sua formulazione definitiva, prevede che le imprese dotate di personalità giuridica e le persone giuridiche private tenute all'iscrizione nel Registro delle Imprese, inclusi i Trust, comunichino a quest'ultimo in via telematica le informazioni anagrafiche dei titolari effettivi, da inserirsi in una sezione dedicata. Le informazioni contenute nella predetta sezione sono disponibili senza alcuna restrizione alle autorità preposte al sistema antiriciclaggio, nell'ambito di investigazioni e anche per il contrasto all'evasione fiscale, mentre possono essere consultate dietro pagamento di diritti di segreteria da parte dei soggetti obbligati e, limitatamente ad alcune informazioni tassativamente elencate, da parte del pubblico.

Il comma 5 del sopra richiamato articolo 21 prevede che le modalità per la comunicazione dei dati relativi al titolare effettivo siano contenute in un decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze da emanarsi di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico.

Il Dipartimento del Tesoro ha predisposto una bozza di decreto attuativo delle disposizioni in tema di Registro dei titolari effettivi.

1



A D C

Associazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili Sindacato Nazionale Unitario

La bozza, elaborata dai competenti uffici tecnici, è stata posta in pubblica consultazione sul sito del MEF, (scadenza invio pareri 28/02/2020) a cura della Direzione V del Dipartimento del Tesoro, al fine di acquisire, da parte dei soggetti interessati, valutazioni, osservazioni e suggerimenti, di cui i competenti uffici del Governo dovrebbero tenere conto ai fini della definitiva predisposizione del decreto.

Il testo è stato sottoposto anche al giudizio del Garante della Privacy, il quale nel documento web 9541019 (Registro dei Provvedimenti n. 2 del 14 gennaio 2021) ha espresso parere favorevole in merito alla bozza di decreto-regolamento dichiarando che dall'esame non sono emersi aspetti di criticità.

La procedura di attuazione avviata nel 2020 procede a rilento, il decreto attuativo MEF-MiSE non è stato ancora emanato.

Nella bozza di decreto è stata individuata in via indicativa la data del 15.03.2021 quale scadenza per la prima comunicazione al Registro delle imprese dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva delle imprese dotate di personalità giuridica e delle persone giuridiche private tenute all'iscrizione nel Registro delle persone giuridiche private. La data entro la quale dovrà essere effettuata tale comunicazione verrà individuata appena l'iter del provvedimento sarà ultimato, ma vogliamo richiamare l'attenzione sul fatto che gli adempimenti tecnico burocratici da porre in essere entro la scadenza evidenziata sono complessi, necessitano competenze tecnico giuridiche specifiche, vedono coinvolti numerosi attori, (amministratori, soci, organi di controllo a volte appartenenti a realtà societarie diverse) chiamati in causa a catena con compiti e responsabilità, spesso non completamente noti o chiari a coloro che non sono esperti della materia.

In caso di omissione della comunicazione è prevista una sanzione amministrativa da 103 a 1.032 euro (ex art. 2630 c.c.).

2

Grava sui rappresentanti legali, nell'interesse degli enti obbligati, il compito di acquisire e comunicare informazioni necessarie sulla titolarità effettiva, informazioni che saranno desunte dall'esame della documentazione amministrativo-contabile societaria quali scritture contabili, bilanci, libro soci (libro non più obbligatorio per alcuni enti), comunicazioni ricevute dai soci riferite all'assetto proprietario o al controllo dell'ente e/o qualsiasi altro documento in loro possesso idoneo allo scopo.

Qualora dall'esame della documentazione dovessero emergere dubbi in merito alla titolarità effettiva si dovranno chiedere ulteriori informazioni ai soci.

Il nostro Paese è uno dei pochi rimasti indietro, senza registro dei titolari effettivi, insieme a Lituania, Romania e Ungheria. E' necessario procedere con la sua formazione, ma è di tutta evidenza che tale operazione richiederà uno sforzo organizzativo non indifferente, in un periodo particolare come quello che stiamo vivendo a causa delle limitazioni collegate al Covid.

Chiediamo

quindi di prevedere da subito nel decreto che sia concesso **un arco di tempo congruo**, che superi le scadenze per gli adempimenti previsti per le società collegati all'esercizio 2020, **al fine di portare a termine una difficile e complessa operazione di raccolta ed invio dei dati.**



A D C

Associazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili Sindacato Nazionale Unitario

Nel decreto sono rimaste le criticità relative alla gestione del Registro dei titolari effettivi già da tempo segnalate.

La prima criticità è collegata al fatto che i soggetti obbligati di cui all'articolo 3 del decreto antiriciclaggio consultano la sezione speciale del Registro Imprese in occasione dell'adeguata verifica del cliente, dietro pagamento dei diritti di segreteria. Non si comprende per quale motivo per adempiere ad un obbligo di legge finalizzato al bene comune i "soggetti obbligati" debbano sostenere anche i costi dei diritti di segreteria. Riteniamo che non sia corretto prevedere l'onerosità di un servizio al quale il soggetto obbligato deve accedere per adempiere ad un obbligo di legge. Tutt'al più il costo di mantenimento e/o gestione va caricato sugli Enti a cui le informazioni si riferiscono.

In considerazione del fatto che la Comunità Europea in primis chiede ai professionisti di coadiuvare lo Stato nell'attività di contrasto dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio, dovrebbe anche essere previsto che tali impegni (finanziari- umani) siano sostenuti con i fondi Europei e/o dallo Stato.

Ci ritroviamo ancora nella paradossale situazione che lo Stato non ha risorse per archiviare ed indagare e scarica tale onere sulle spalle dei professionisti. Questo non è tollerabile.

Altra criticità è collegata a quanto previsto dal comma 4 dell'art.7 secondo il quale *" i soggetti obbligati , con le modalità di cui all'allegato tecnico, comunicano tempestivamente al gestore le eventuali difformità tra le informazioni sulla titolarità effettiva ottenute per effetto della consultazione del registro e quelle acquisite in sede di adeguata verifica della clientela, Ai fini dell'implementazione, da parte del gestore medesimo, di sistemi di allerta idonei a restituire elementi di analisi utili alla ricognizione, da parte dell'autorità di cui all'articolo 5 , della qualità e della veridicità dei dati , relativi alla titolarità effettiva presenti nella sezione e nella sezione speciale"*

3

Tale obbligo di comunicazione presenta aspetti contraddittori; le eventuali difformità comunicate (sulla base delle informazioni a disposizione) potrebbero esporre il professionista a responsabilità verso il cliente; e non è neppure previsto un contraddittorio in cui il cliente possa far presente le sue ragioni; si tratterebbe di una sorta di "segnalazione" a cui non si accompagnano le sia pur minime garanzie della SOS. In taluni casi, potrebbe essere messa a rischio persino l'incolumità del professionista.

Anziché responsabilizzare pienamente il cliente, si pretende dal professionista l'attivazione di una procedura di cui non si comprende pienamente né la gestione, né l'approdo finale.

Auspichiamo, pertanto, un'ulteriore riflessione su tali delicati aspetti.

La Commissione ADC Antiriciclaggio